
L'albo dei CTU e il portale telematico

ORDINE PERITI INDUSTRIALI PROVINCIA DI GENOVA



Per. Ind. Gian Carlo Berto e Per. Ind. Domenico Tessadri • 05/02/2024

Il perché dell'incontro

- Fornire ai professionisti attualmente iscritti all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale le indicazioni per il mantenimento di tale iscrizione alla luce delle recenti disposizioni in materia
 - Analizzare le relative implicazioni
-

—

Cosa cambia?





Le novità

- riguardano sostanzialmente la gestione delle domande di iscrizione come consulenti tecnici del tribunale (e le varie attività successive) secondo quanto previsto dall'art. 16 novies del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 come convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.



—

Analizziamo i recenti passaggi del percorso



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 agosto 2023, n. 109.

Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2.

Il richiamo

- Il riferimento è al DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149, più comunemente conosciuto come RIFORMA CARTABIA
 - Si tratta dell'attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
-

Cosa scaturisce dal DM 109 del 4 agosto 2023?



La fase del confronto

- Negli ultimi mesi del 2023 sono stati innumerevoli gli incontri e il confronto tra i rappresentanti dei vari Ordini Professionali e il Presidente del Tribunale per comprendere gli scenari e delineare le attività da intraprendere al fine di rispettare quanto previsto nel citato decreto
 - Si ipotizza che gli Ordini Professionali collaborino con il Tribunale per la gestione del mantenimento delle posizioni dei CTU già iscritti e per l'aggiornamento delle categorie
-

La risposta arriva sotto l'albero di Natale

Specifiche tecniche 4 dicembre 2023 per la
presentazione delle domande e la tenuta
dell'albo e dell'elenco nazionale dei CTU





Ministero della Giustizia

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le
politiche di coesione*

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

Specifiche tecniche per la presentazione delle domande e la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici e dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, e dell'articolo 24-bis delle stesse disposizioni di attuazione, come novellati dall'articolo 4, comma 2, lettera b) e lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nonché dell'albo dei periti presso il tribunale di cui all'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

visto l'art. 13 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che prevede l'istituzione presso ogni tribunale di un albo dei consulenti tecnici diviso in categorie;

visto il decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, recante il Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni di attuazione, come novellati dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2;

visto l'articolo 24-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 4, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite sistemi informatici confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina e che detto elenco sia tenuto con modalità informatiche e che sia accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia;

visto l'articolo 39 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il quale prevede che la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 24-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal medesimo decreto, sono disciplinate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;

visto l'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il quale prevede che presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie;

visto l'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che disciplina le attribuzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

visto l'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che detta norme in materia di domicilio professionale;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

visto l'articolo 16-*novies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il quale prevede che le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici e i documenti allegati sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche, che gli albi sono tenuti con modalità esclusivamente informatiche e che a tal fine il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia stabilisce le necessarie specifiche tecniche;

sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che in data 30 novembre 2023 ha espresso il parere n. 553, sullo schema di decreto.

EMANA IL SEGUENTE

PROVVEDIMENTO

1 SCENARIO COMPLESSIVO

L'art. 14, comma 2, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, introducendo l'art. 16-*novies* nel d.l. n. 179 del 2012, definisce le modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici di cui all'art. 13 disp. att. c.p.c. e dell'albo dei periti presso il tribunale di cui all'art. 67 disp. att. c.p.p., introducendo la novità dell'inserimento esclusivamente per via telematica delle domande di iscrizione all'albo.

Il comma 3 dell'art. 16-*novies* del d.l. n. 179 del 2012, inoltre, stabilisce che il pagamento di bolli, diritti e qualunque altra somma a qualsiasi titolo, legata alla domanda di iscrizione, deve essere effettuato esclusivamente con mezzi telematici di pagamento.

Al comma 4 dell'art. 16-*novies* sono, infine, definiti i criteri di formazione e tenuta degli albi dei CTU e dei periti, che devono essere in modalità esclusivamente informatizzata.

La gestione telematica delle domande e la tenuta degli albi (art. 14, comma 1 e seguenti, del d.l. n. 83 del 2015) riguarda:

- **Albo dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU)**

La disciplina della Consulenza Tecnica di Ufficio è contenuta nel codice di procedura civile (artt. 61- 64 c.p.c.; artt. 191-201 c.p.c.; artt. 13-23 disposizioni attuazione c.p.c.) e nell'art. 14 del d.l. n. 83 del 2015.

L'art. 13 disp. att.c.p.c. dispone che presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

L'albo è diviso per categorie, cioè per discipline o gruppo di discipline.

- **Elenco nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU),**

l'art. 24-*bis* disp. att. c.p.c. prevede che presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici suddiviso per categorie, nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina.


L'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico tramite il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

- **Albo dei periti in materia penale**

La figura del perito in ambito penale è disciplinata dall'art. 67 disp. att. c.p.p. e dall'art. 14 del d.l. n. 83 del 2015.

L'art. 67 disp. att. c.p.p. stabilisce che presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie, cioè per discipline o gruppo di discipline.

Il presente documento stabilisce le specifiche tecniche per l'invio delle domande e per la tenuta degli albi e dell'elenco indicati in precedenza.



Il portale telematico

indicazioni operative

- entriamo nel vivo e vediamo come ci si deve muovere all'interno del portale per inviare la domanda che consenta il passaggio della propria posizione dall'albo cartaceo a quello digitale

—

Come fare?



I link utili

indicazioni per la presentazione della domanda e tutorial

<https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/come?fare?per?iscrizione?albi?consulenti?tecnici?periti>

accesso al portale

<https://alboctuelenchi.giustizia.it>

decreto 4 agosto 2023 n. 109

<https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg?1?8?1.page?contentId=SDC441688>

specifiche tecniche 4 dicembre 2023

<https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/specifiche?tecniche?albo?ctu?4dic2023.pdf>

Il portale



istruzioni

Consulenti tecnici e Periti - Albi - Iscrizione

Scheda

Dove 

PRESENTAZIONE ONLINE delle DOMANDE dal 4 GENNAIO 2024

L'albo dei Consulenti tecnici per l'ambito civile e l'albo dei Periti per l'ambito penale identificano l'insieme dei tecnici di cui l'ufficio del Tribunale può avvalersi, essendo abilitati su richiesta ad assistere il giudice nella soluzione di singoli atti o durante tutto il processo.

ALBO DEI CONSULENTI TECNICI (CTU) - art. 13 disp. att. c.p.c. :

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo **le categorie**: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.

Con decreto del Ministro della giustizia, - Il più recente è il [d.m. 109 del 4 agosto 2023](#) - adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis.

SPECIFICHE TECNICHE per la presentazione delle domande e la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici e dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici,

ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, e dell'articolo 24-bis delle stesse disposizioni di attuazione, come novellati dall'articolo 4, comma 2, lettera b) e lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nonché dell'albo dei periti presso il tribunale di cui all'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale

ALBO DEI PERITI - art. 67 disp. att. c.p.p. :

1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in **categorie**.
2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia, interpretariato e traduzione.
3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.
5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice.

ELENCO NAZIONALE DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO - art. 24-bis disp. att. c.p.c. :

introdotto dall'art. 4, comma 2, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 - prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un **Elenco nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio**, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria e registrerà da gennaio 2024 gli incarichi ricevuti nel tempo dai CTU.

L'art. 16-novies, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 - introdotto dal successivo art. 14, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 - prevede che le domande di iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio, e all'Albo dei periti presso il tribunale siano fatte in **modalità telematiche** e che gli Albi, in ogni ufficio giudiziario, siano tenuti con **modalità esclusivamente informatiche**.

Dal 4 gennaio 2024 al 4 marzo 2024 i CTU e i Periti già iscritti negli albi cartacei circoscrizionali di un Tribunale devono rinnovare l'iscrizione online presso quel tribunale.

Se il professionista vuole iscriversi presso un Tribunale diverso da quello originariamente scelto farà una iscrizione nuova.

Solo per i CTU, ogni anno, sono previste due finestre temporali per le nuove iscrizioni

dal 1 marzo al 30 aprile

dal 1 settembre al 31 ottobre

Per i Periti non sono previste specifiche finestre temporali per le nuove iscrizioni.

Il 4 marzo 2024 cesserà la validità e l'utilizzo degli albi cartacei.

—

**presentiamo la
domanda**



accesso al portale

Consulenti tecnici e Periti - Albi - Iscrizione

Scheda

Dove 

Sul portale <https://alboctuelenchi.giustizia.it>

- utilizzare le credenziali SPID CIE e CNS per accreditarsi
- presentare la domanda di iscrizione
- visualizzare lo stato della propria richiesta
- sospendere o cancellare l'iscrizione all'albo circoscrizionale dei ctu o periti tecnici.



Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari

previsione di cui all'art. 16 novies del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 come convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221

i Benvenuto/a,

attraverso questo portale è possibile procedere alla iscrizione e alla gestione, secondo modalità telematiche, dell'albo dei consulenti tecnici e dei periti presso il Tribunale secondo quanto previsto dall'art. 16 novies del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 come convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

In particolare è possibile:

1. presentare la domanda di iscrizione come nuovo iscritto,
2. procedere al pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo,
3. presentare la domanda di iscrizione, anche se già iscritti, senza alcun pagamento purché nel termine di cui al comma 7 dell'art. 16 novies del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 come convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221,
4. chiedere la cancellazione della iscrizione ovvero modificarla se iscritto in più Albi,
5. verificare e gestire eventuali procedimenti disciplinari.

6. AFFINCHÉ LA DOMANDA VENGA TRASMESSA BISOGNERÀ SEGUIRE TUTTE LE FASI DELLA PROCEDURA E COMPLETARE CON L'INVIO. LA SOLA REGISTRAZIONE COMPILAZIONE NON VALE COME ISCRIZIONE SE NON VIENE COMPLETATA CON L'INVIO DELLA DOMANDA.

 Premi qui per accedere con la tua identità digitale

ACCEDI

Compilazione domande

Termini per la presentazione delle domande

- Non è al momento possibile procedere nel presentare la domanda di una nuova iscrizione per l'Albo CTU. Si ricorda che le domande di iscrizione possono essere presentate dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno.

Compila una nuova domanda

Albo/Elenco

Scegli...



COMPILA LA DOMANDA

TUTTE LE DOMANDE COMPILATE

Ricerca domande compilate

Albo/Elenco

Scegli...



Data creazione DA

GG/MM/AAAA



Data creazione A

GG/MM/AAAA



spazio al confronto & question time



—
ORDINE PERITI INDUSTRIALI PROVINCIA DI GENOVA

**Grazie per
l'attenzione
e buon lavoro!**



ancora un'ultima cosa...



PERITI INDUSTRIALI[®]

PROFESSIONISTI DELLE TECNOLOGIE APPLICATE

visitando il sito dell'Ordine
potrete trovare informazioni
utili al riguardo e molto altro!

www.perindgenova.it